



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n.4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 30-12-2013

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'I.M.U. ANNO 2014.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** a partire dalle ore **ore 15:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
GOBBATO DIEGO	P	DE MARCHI AMEDEO	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	POVELATO RENATO	A
SILVESTRINI GUERRINO	P	GUIZZO PAOLO	P
BETTIOL SALVATORE	A	MARTIMBIANCO EDDY	P
VOLPATO GIORGIO	P	SARTOR LAURA	A
MODINI LUCIO	P		

(P)resenti n. 10, (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

MODINI LUCIO

MARTIMBIANCO EDDY

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale

viene pubblicato all'albo pretorio il giorno.....ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

Lì,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, l'art. 13 commi da 6 a 11 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce le seguenti aliquote IMU, modificabili con Deliberazione del Consiglio Comunale:

- 1) Aliquota di base: 0,76% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento,
- 4) Detrazione: il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - per l'anno 2014 la detrazione del precedente periodo non sia maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

TENUTO CONTO che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2012 di approvazione delle aliquote per l'anno 2013 per il Comune di Volpago del Montello, e n. 28 del 24.9.2012 di approvazione del regolamento IMU;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, confermando quanto stabilito dall'art. 13 commi 6,7,8 del D.L. 201/2011:

- Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 8 ed astenuti 2 (Guizzo, Martinbianco);

DELIBERA

1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2014, le aliquote previste dalla normativa statale nelle seguenti misure:
 - Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
 - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011);
2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo come le modalità di versamento, esenzioni e altre forme di agevolazione, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.28 del 24.9.2012;
3. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di dare atto che nel corso dell'anno 2014 saranno apportate eventuali variazioni al regolamento e alla delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni, qualora la normativa di riferimento venga modificata dalla Legge di Stabilità per l'anno 2014.

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
MARTIN LEVIS

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
MARTIN LEVIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....